

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 126 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco LAURETI avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LAURETI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base – codice 54.219), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto in data 01.08.2018 con la società POL.D. CAMPITELLO, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Promozione Umbria, un accordo economico per complessivi euro 10.000,00 (con una parte fissa di euro 7.000,00 ed una parte variabile al raggiungimento di determinati punti e posizione in classifica di euro 3.000,00), importo superiore al massimale di Euro 8.000,00 previsto quale allenatore della squadra partecipante al campionato Promozione come stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.. Per aver, inoltre, dichiarato nelle difese allegate al ricorso al Collegio Arbitrale LND presentato il 10.01.2020, in merito alla documentazione della società POL.D. CAMPITELLO ovvero le ricevute di pagamento di euro 7.000,00 del 07.05.2019 e di euro 3.000,00 dell'08.05.2019, quanto segue: “..tale documentazione è falsa in quanto sono stati utilizzati due fogli da me firmati in bianco, apponendo in un secondo momento delle cifre completamente false....aggiungendo che tali cifre e modalità violerebbero leggi a rilevanza penale..”, senza che tale presunto riempimento abusivo delle scritture sia stato minimamente provato dallo stesso LAURETI Marco, come rilevato nella decisione del Collegio Arbitrale LND che nel lodo reso ha dichiarato il ricorso non meritevole di accoglimento. E per aver, infine, richiesto ed accettato il pagamento dalla società POL.D. CAMPITELLO della complessiva somma di euro 10.000,00 e di cui alle ricevute di euro 7.000,00 del 07.05.2019 e di euro 3.000,00 dell'08.05.2019 in spregio alla normativa statale antiriciclaggio (art.49 D.Lgs.231/2007) che prevedeva all'epoca dei fatti un limite massimo di denaro contante, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a euro 3.000,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LAURETI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Marco LAURETI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina